CITTÀ DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

2° SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
IV SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DEL S.I.I. DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE

CIG: 8134337B3C

10/2019

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

IL TECNICO
Geom. Aldo Neglia

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI DEL S.I.I. DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE – CIG:

L'anno duemila……., il giorno …… del mese di …….. alle ore ……. In Termini Imerese, nella sede comunale, avanti a me, dott. ……, Segretario Generale del Comune di Termini Imerese, autorizzato per legge al rogito dei contratti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti, di comune accordo e col mio consenso, sono comparsi:

- ……, nato/a a ……..……. (…..) il …… Dirigente del ….. Settore del Comune di Termini Imerese (C.F. 87000370822) domiciliato/a per la carica presso il Comune di Termini Imerese, il/la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune di Termini Imerese, da una parte e dall'altra:

- ……..……., nato a …… il ……., C.F. …… il/la quale interviene nella qualità di ..…… dell'Impresa ……..…… …….. con sede in ……. Via …….. Partita IVA …….. PEC: …….. come risulta dal certificato in data …… di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……..., ……..……..

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono la stipula del presente atto per la migliore intelligenza del quale

PREMESSO

- Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. ……. del …….. è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto "Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti del S.I.I. del Comune di Termini Imerese".
- Che con la Determinazione Dirigenziale n. ……. del …….. si è disposto di procedere all'affidamento dell'Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle reti del S.I.I. del Comune di Termini Imerese.
- Che con Determinazione dirigenziale n. ……. del …….. l'Accordo Quadro di cui trattasi, veniva aggiudicato alla ditta ……. per un importo di € …….. con il ribasso d'asta del .....,……% sui

prezzi posti a base di gara.

- Che la stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Ordinativi di Lavori l'esecuzione e la conclusione dei lavori;
- Che l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali a esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Si riportano di seguito le definizioni dei termini che ricorrono nel presente documento.

Accordo Quadro è un accordo concluso tra il Comune di Termini Imerese e un operatore economico il cui scopo è stabilire le clausole concernenti gli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di validità dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità;

Aggiudicatario il Concorrente con il quale il Comune di Termini Imerese concluderà l'Accordo Quadro;

Appaltatore il soggetto che eseguirà i lavori di manutenzione delle reti del S.I.I. di Termini Imerese secondo gli specifici Ordini di Lavori;

Capitolato Speciale il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali degli Ordini di Lavori che il Comune di Termini Imerese emetterà a carico dell'Aggiudicatario;

Ordini di Lavori saranno emessi dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito della stipulazione dell'Accordo Quadro, aventi una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell'Accordo Quadro stesso;

Direzione Lavori la struttura della quale il Comune si avvarrà per la gestione e il controllo delle attività;

Elenco Prezzi l'elenco prezzi allegato al progetto;

Art. 2 - Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordini di Lavori da parte del Comune; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli

importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione delle reti del S.I.I. del Comune di Termini Imerese. Il valore economico, indicato nelle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo degli Ordini di Lavori per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Ordini di Lavori che il Comune, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Ordini di Lavori le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Art. 3 - Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante emissione di Ordini di Lavori, consistono nei lavori di manutenzione delle reti del S.I.I. del Comune di Termini Imerese.

Art. 4 - Il presente Accordo Quadro ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data di emissione del primo Ordine di Lavori.

Il Comune potrà prorogare la durata dell'Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, qualora nel termine di scadenza naturale non sia stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo appalto o non siano state esaurite le risorse economiche dedicate.

Tale proroga avrà durata massima di un anno. Al fine di garantire la continuità della manutenzione, la comunicazione scritta della suddetta proroga all'Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell'Accordo Quadro.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Comune potrà emettere Ordini di Lavori. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro sei mesi nel caso di proroga.

Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto.

Art. 5 - Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione delle reti del S.I.I. del Comune di Termini Imerese che potranno essere affidati è di € 408.439,00

comprensivo degli oneri per la sicurezza Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive, di variante e gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo degli Ordini di Lavori.

Art. 6 - I documenti di cui al Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Ordini di Lavori.

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 7 - L'affidamento dei singoli Ordini di Lavori all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Ogni Ordine di Lavori sarà emesso dal Responsabile Unico del Procedimento è sarà reso esecutivo dalla determinazione dirigenziale di approvazione che ne definisce la spesa ed impegna le relative somme del bilancio comunale.

L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato dal Capitolato Speciale. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 9 che segue.

Art. 8 - L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Ordini di Lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Comune, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Ordini di Lavori dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Ordine di Lavori.

Art. 9 - A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una cauzione

definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro mediante la stipula di una fideiussione bancaria / assicurativa, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite. Nel caso in cui il ribasso di gara offerto fosse superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata nella misura prevista dall'art. 103 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dal Comune nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 10 e 11 che seguono.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

Art. 10 - Il mancato inizio dei lavori relativi ad un Ordine di Lavori emesso dal R.U.P. entro i termini in esso previsti, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Ordine di Lavori, fermo restando il diritto del Comune di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 11.

Il Comune avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Art. 11 - Il Comune potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata R.R. o PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune;
b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune, in caso di proroga dell'Accordo Quadro.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Ordini di Lavori, cesseranno la loro efficacia nei confronti del Comune nei seguenti altri casi:

a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione;
b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Ordini di Lavori;
d) per inadempimento dell'Appaltatore a un Ordine di Lavori in attuazione del presente Accordo Quadro;
e) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione di un Ordine di Lavori;
f) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell'art. 12 che segue, del presente Accordo Quadro;
g) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell'Accordo Quadro;
h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
i) qualora il Prefetto:
    a) segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della

manodopera;

b) fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell'art.1-septies, del D.L. 629/82, convertito in legge n. 726/82;
c) fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 252/98 e/o dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 490/94;
d) comunichi, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 575/65 e/o dell'art. 4 comma 2 del DPR 252/98, l'adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all'art. 10 della legge 575/65.

La risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lett. c) legittima anche la risoluzione dei singoli Ordini di Lavori in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli Ordini di Lavori.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, il Comune avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini di Lavori.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. N. 50/2016.

Art. 12 - Il Comune potrà recedere dall'Accordo Quadro qualora intervengano all'interno dello stesso trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all'Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore.

Art. 13 - É fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell'art. 11 che precede.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Ordini di Lavori in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Sono ammessi i subappalti riguardanti i singoli Ordini di Lavori con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - l'Impresa ……. ha comunicato di aver dedicato per l'appalto di cui trattasi il seguente n. IBAN …… di Conto corrente presso il seguente Istituto bancario …….. Filiale di ……. Cod. ……, sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e l'appaltatore si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. ……
nato a ……il ……. C.F. ……....

L'Impresa …….. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo n. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa ……. si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Comune procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 - Ai sensi dell'art. 123 del DPR 207/2010 é stata prestata cauzione definitiva, mediante garanzia fideiussoria n. …… rilasciata il ……. dall'Agenzia …….. di …… della ……..., pari al ….,…. % dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010 è stata stipulata polizza assicurativa n. …… del ……. rilasciata dalla Agenzia di …….. della …….., che tiene indenne il Comune di Termini Imerese da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio, e Polizza n. …….. del …… di responsabilità civile rilasciata da ……, Agenzia di …….. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Essendo previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 16 - Tutte le spese del presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, commissioni bancarie, ecc.), inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarle.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del collaudo tecnico-amministrativo.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 17 - La ditta si impegna in osservanza della Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 16/02/2012 "Atto d'indirizzo per la previsione nei bandi di gara per l'appalto di lavori e di servizi di una clausola sociale di promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, di lotta contro la disoccupazione e di tutela dell'ambiente" prioritariamente a reperire, manodopera e maestranze locali con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale.

Art. 18 - La ditta in osservanza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 14/06/2012 “Atto d’indirizzo per l’attuazione della clausola sociale di cui all’art. 100 del D.Lgs. 50/2016, si impegna a sottoscrivere con la stazione appaltante un protocollo d’intesa con il quale:

a. a reperire, per l’esecuzione delle opere manodopera e maestranze residenti prevalenza nel territorio del comune di Termini Imerese cercando di attingere dal bacino di lavoratori disoccupati, in particolare quelli di lungo periodo, o in cerca di prima occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale;
b. che al fine di individuare i potenziali lavoratori da assumere provenienti dal territorio di Termini Imerese e limitrofi, di avvalersi in prima istanza del Servizio di Intermediazione Locale del Lavoro (SILLA) del Comune, e per il tramite di questo anche del Portale Cliclavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè di ogni altro soggetto pubblico e privato autorizzato all’esercizio dell’intermediazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
c. di iscriversi al Portale “Sportello Lavoro” e inserire on line le proprie offerte di lavoro affinché sia possibile effettuare il matching della domanda e dell’offerta con specifico riferimento al profilo professionale e alle competenze richieste;
d. di valutare i profili professionali selezionati automaticamente dallo “Sportello Lavoro” e tra questi potrà selezionare quelli maggiormente rispondenti alle proprie esigenze produttive e di servizio, nel rispetto della libertà organizzativa d’impresa;
e. che al termine delle procedure di selezione comunicare il numero e la tipologia di risorse umane complessivamente assunte e quelle reclutate attraverso il Portale “Sportello Lavoro” di SILLA e/o il Portale “Cliclavoro” per la realizzazione dell’appalto di cui trattasi.

Art. 19 - La ditta dichiara di conoscere e di accettare il contenuto del Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’01.04.2015, che è stato debitamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta. La ditta si obbliga nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 30.12.2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Le parti dichiarano di conoscere gli atti allegati al presente contratto dalla lettura dei

quali, per tal motivo, mi dispensano e che risultano essere i seguenti:
All. “A” Capitolato Speciale d’Appalto
All. “B” Elenco Prezzi
All. “C” Offerta della Ditta
All. “D” Cauzione definitiva
All. “E” Polizza C.A.R.
All. “F” Assicurazione Responsabilità Civile

Art. 20 - Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Termini Imerese. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 - Si informa che i dati personali acquisiti dal Comune di Termini Imerese (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dalla disciplina in materia di contratti di appalti pubblici. Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati conferiti saranno conosciuti dal personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Nei confronti dei dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l’Aggiornamento), rivolgendo un’istanza al Comune di Termini Imerese.

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Termini Imerese ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia personale direzione, con sistemi informatici e da me completato in numero …….. facciate intere e quanto della presente reso legale in modo straordinario-virtuale.

Del che ho dato lettura, ad alta ed intelligibile voce, alle parti che lo hanno riscontrato conforme alla loro volontà e che, con me, in segno di approvazione e conferma, lo sottoscrivono, unitamente agli allegati, con firma digitale, giusto quanto disposto dall’art. 24 del CDA, in ossequio alla novella dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.